

REGIONALE MARCHE

IL CODICE DEL TERZO SETTORE

DECRETO LEGISLATIVO 117/2017

GLI OBBLIGHI CONTABILI

CIVITANOVA MARCHE 28 OTTOBRE 2017

DECRETO LEGISLATIVO3 LUGLIO 2017 N. 117

(Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 6 giugno 2016 n. 106)

GU n. 179 del 2-8-2017 – Suppl. ordinario n. 43

Vigente al 3-8-2017

Iter di approvazione della riforma del terzo settore

LEGGE 06/06/2016 n. 106:

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

 Servizio Civile Universale:
 D. Lgs. 06/03/2017 n. 40

 Impresa sociale:
 D. Lgs. 03/07/2017 n. 112

 Codice Terzo settore:
 D. Lgs. 03/07/2017 n. 117

e per le Associazioni /Federazioni del sangue L. 219/2005:

CONVENZIONE STATO REGIONI REP. ATTI N. 61/CSR del 14/04/2016

Iter di approvazione della riforma del terzo settore

TEMPISTICHE DELLA RIFORMA

- In attesa di 42 Decreti ministeriali
- Entrata in vigore per le ODV/ONLUS da quando verrà istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- Dall'autorizzazione della Commissione europea
- Norme fiscali: art. 106

NB: per gli enti rientranti nella 219/2005 (AVIS) la nuova rendicontazione parte dal 2017.

TITOLO II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 4 Enti del Terzo settore

Sono ETS:

- . <u>le organizzazioni di volontariato (ODV);</u>
- . le associazioni di promozione sociale (APS);
- gli enti filantropici;
 le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- . <u>le reti associative;</u>
- . le società di mutuo soccorso;
- . le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- . le fondazioni

e enti privati diversi dalle società che senza scopo di lucro perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 4 Enti del Terzo settore

Non sono ETS:

- le amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/2001);
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
- le associazioni di datori di lavoro;
- i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
- nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

Art. 4 Enti del Terzo settore

Enti religiosi

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Per tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Art. 5 Attività di interesse generale

Gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, effettuano (senza scopo di lucro) le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali alle famiglie (L. 328/2000) e assistenza e cura dei disabili (L. 104/1992 e L. 112/2016);
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie (DPCM 14/02/2001);
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale (L. 53/2003);
- e) Salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa la raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi);

- f) Tutela del patrimonio culturale e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);
- g) Formazione universitaria e post-universitaria;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (L. 223/1990);
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- I) Formazione extra-scolastica per la prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;

- m) Servizi strumentali ad ETS resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da ETS;
- n) Cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014);
- o) Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali sul lavoro);

- p) Servizi per l'inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone nelle imprese sociali;
- q) Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri;
- v) Agricoltura sociale (L. 141/2015);
- w) Organizzazione/gestione di attività sportive dilettantistiche;
- x) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (L. 166/2016) e/o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (L. 53/2000) e i gruppi di acquisto solidale (GAS L. 244/2007 art. 1 c. 266);

Art. 5 Attività di interesse generale

- y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7 Raccolta fondi

Definizione di raccolta fondi:

- Il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ETS al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- Gli ETS possono realizzare attività di raccolta fondi in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

NB: vedasi l'art. 79 e l'art. 80 (regime contabile forfetario)

Art. 13 Scritture contabili e bilancio

Gli ETS devono **redigere il bilancio annuale d'esercizio** formato da:

- Stato patrimoniale;
- Rendiconto finanziario (proventi ed oneri);
- Relazione di missione (illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

NB: Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro il bilancio <u>può essere redatto</u> nella forma del rendiconto finanziario (conto economico) per cassa.

NB: vedasi anche art. 87

Art. 13 Scritture contabili e bilancio

- Il bilancio d'esercizio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile e depositare il bilancio al registro delle imprese.
- Gli ETS non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

Bilancio sociale

E' previsto per gli ETS con ricavi (rendite, proventi o entrate di qualunque tipo) **superiori ad 1 milione di euro.**

Il bilancio sociale:

- Va depositato al registro nazionale del terzo settore;
- Esposto sul proprio sito internet;
- Deve essere redatto secondo le linee guida adottate con DM del Ministro del lavoro;

NB: ETS con Gli ETS con ricavi (rendite, proventi o entrate di qualunque tipo) superiori a centomila euro annui devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet (o della rete associativa cui appartengono – art. 41) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art. 15 Libri sociali obbligatori

ETS devono tenere:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati o aderenti;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- Previsto il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, da parte di soci e aderenti.

Gli enti religiosi sono esclusi da questi adempimenti.

Art. 17 Volontariato e attività di volontariato

Commi 1, 2, 3 ... (omissis) ...

- 4. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una <u>autocertificazione</u> resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000 purché **non superino** l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa disposizione non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Art 22 Acquisto della personalità giuridica

- 1. Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al DPR 361/2000, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.
- 2. Il notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e del patrimonio, deposita al competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, la richiesta di iscrizione, entro 20 gg.
- 3. E' prevista una procedura di correzione degli atti e di diniego da parte dell'Ufficio del registro unico nazionale.

Art 22 Acquisto della personalità giuridica

- 4. Patrimonio minimo per ottenere la personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a:
 - 15.000 euro per le associazioni;
 - 30.000 euro per le fondazioni.
- Per beni diversi dal denaro è prevista una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 6. Quando il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo (es. perdite) l'organo di amministrazione (o d controllo in caso di inerzia) deve senza indugio convocare l'assemblea per la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure lo scioglimento dell'ente.

Art 22 Acquisto della personalità giuridica

- 7. Sono previste modalità per le modifiche statutarie e le relative comunicazioni al registro unico nazionale del Terzo settore.
- 8. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

CAPO III

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 24 Assemblea (DELEGHE)

- 1. Diritto di voto agli associati iscritti da almeno 3 mesi salvo diverse norme statutarie o dell'atto costitutivo.
- Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.
- 3. Si applicano le norme sul conflitto d'interesse (art. 2373 codice civile).
- 4. Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, salvo diversa pattuizione nell'atto costitutivo o nello statuto.
- 5. Limiti alla rappresentanza in assemblea:
 - Sino a tre associati nelle associazioni con meno di 500 soci;
 - Sino a cinque soci con 500 o più soci.

NB: questa norma non è derogabile in statuto ad eccezione degli enti considerati reti associative (es. Avis Nazionale).

Art. 30 Organo di controllo

- 1. Nelle fondazioni del Terzo settore è prevista obbligatoriamente la nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
- Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) Totale attivo di stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Art. 30 Organo di controllo

- 7. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 8. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 31 Revisione legale dei conti

- Gli ETS (associazioni e fondazioni) riconosciuti o non riconosciuti, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a) Attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
 - b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:2.200.000,00 euro;
 - c) Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.
- 3. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- 4. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

CAPO I

DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 33 Risorse

- 2. Le ODV possono effettuare le seguenti attività:
 - a) attività di interesse generale (art. 5), per le quali le ODV possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - b) Trarre risorse dalle seguenti fonti diverse:
 - i. quote associative
 - ii. contributi pubblici e privati
 - iii. donazioni e lasciti testamentari
 - iv. rendite patrimoniali
 - v. attività di raccolta fondi
 - vi. attività di cui all'articolo 6.

Art. 34 Ordinamento ed amministrazione

- 1. Tutti gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza ex art. 2382 del codice civile.
- 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'organo di controllo con i requisiti dell'art. 2397, secondo comma (revisori legali iscritti nell'apposito registro), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art 2397 CC Composizione del Collegio

Comma 1 .. Omissis...

Comma 2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti *tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro*. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali....

TITOLO VI

DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Art. 45 Registro unico nazionale del Terzo settore

- 1. E' Istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 - Il registro è gestito su base territoriale e con modalità informatiche;
 - E' previsto un DM del Ministro del lavoro entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne identificherà la struttura, il funzionamento e l'organico.
 - E' prevista una ripartizione nazionale, regionale e provinciale.
- Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.

Art. 46 Struttura del Registro

- 1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
 - a) Organizzazioni di volontariato;
 - b) Associazioni di promozione sociale;
 - c) Enti filantropici;
 - d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
 - e) Reti associative;
 - f) Società di mutuo soccorso;
 - g) Altri enti del Terzo settore.

QUESTI ETS INVIANO IL BILANCIO ANNUALE AL REGISTRO DEL TERZO SETTORE

CAPO III

DELLE SCRITTURE CONTABILI

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

- 1. Gli ETS non commerciali (art. articolo 79, comma 5) che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono:
- a) in relazione all'attività complessivamente svolta:
- redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;
- rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente (cd.»bilancio»);
- Distinguere nel documento di bilancio le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5;
- conservare le scritture contabili e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall'articolo 22 del DPR 600/1973 (sino a che non sono definitivi gli accertamenti tributari e comunque per 10 anni).

Articolo 22 DPR 600/1973

Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dall'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività.

Articolo 2220 del codice civile

- [1] Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione [2214].
- [2] Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.
- [3] Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti .

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

- b) Per le attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5 e 6
- tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del DPR 600/1972 («contabilità semplificata delle imprese minori»), anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.
- Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

- 3. Gli ETS non commerciali (art. 79 comma 5) che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a 50.000 euro possono tenere per l'anno successivo, in luogo di quanto previsto al 1° comma, lettera a), il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'articolo 13, comma 2.
- 4. Gli ETS non commerciali (art. 79, comma 5) obbligo di contabilità separata per l'attività commerciale.
- 5. Gli ETS non commerciali limitatamente alle attività non commerciali (artt. 5 e 6) non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

- 6. Raccolte pubbliche di fondi: gli ETS non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 (bilancio ordinario o semplificato), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio:
- Uno specifico rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (vedasi art. 79, comma 4, lettera a)).
- L'obbligo è esteso anche alla contabilità forfetaria ex art. 86.
- Il rendiconto va inviato al Registro nazionale del Terzo settore unitamente al bilancio d'esercizio (art. 48 comma 3).

Art. 87 Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli enti del Terzo settore

PASSAGGIO DA ETS NON COMMERCIALE A ETS COMMERCIALE

7. è previsto un **apposito inventario** da redigersi entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti. L'inventario riguarda tutti i beni dell'ETS e si conserva come le altre scritture contabili;

Rimane l'obbligo delle scritture contabili ex artt. 14, 15, 16 del DPR 600/1973 (scritture contabili delle imprese commerciali, inventario e bilancio, registro dei beni ammortizzabili).

Previsti 3 mesi per adeguare il sistema contabile

Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

1. In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell'ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell'ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.

Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

- 2. In caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale, i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi degli enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.
- 3. Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima e' raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.

Art. 91 Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi

- 4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e di cui al comma 5 dell'articolo 48 sono irrogate dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 45.
- 5. Le somme dovute a titolo di sanzioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Art. 104 Entrata in vigore

In sintesi:

1. Le disposizioni relative alle detrazioni e deduzioni fiscali, erogazioni liberali, raccolta occasionale di fondi, imposte indirette e locali, social bonus, social lending, e titoli di solidarietà si applicano in via transitoria a partire dal 01/01/2018.

Tuttavia:

2. Le stesse norme per gli ETS Le disposizioni relative agli ETS già iscritti ai diversi registri in base alle attuali norme in vigore (ONLUS, ODV, ecc..) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e comunque non prima del periodo di imposta successivo di operatività del nuovo Registro nazionale del Terzo settore (quindi dipendono dalla data di emanazione dei relativi DM).

Si rimane in attesa:

- Dei decreti ministeriali che renderanno operativo il Registro nazionale del Terzo settore;
- 2. Dell'autorizzazione della Commissione europea.

A cura di: Claudio Bianchini – Dottore Commercialista in Milano

GRAZIE PER PER L'ATTENZIONE

Claudio Bianchini